

Regione Piemonte

Comune di Murello

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI PIANTAMENTI DI ALBERI DI ALTO FUSTO

- approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 del 22/12/2004

1. Il presente regolamento disciplina il piantamento ed il reimpianto di qualunque tipo di alberi il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorga ad una altezza superiore ai 3 metri (pioppi, noci, castagni, querce, frassini, pini, cipressi, olmi e simili) in ogni tipo di sesto impianto (singoli, in filare singolo o intensivo), in seguito definiti piantamenti di alberi di alto fusto.
2. Il piantamento degli alberi ad alto fusto sarà regolato dalle disposizioni degli articoli seguenti.
3. La distanza minima da osservare per il piantamento di alberi ad alto fusto da terreni confinanti dovrà essere:
 - a nord metri 20
 - ad est, a sud e ad ovest metri 18dal confine della proprietà, indipendentemente che tra i due poderi esistano strade di qualunque tipo, rogge, fossi privati o demaniali.
4. La distanza minima da osservare dai fabbricati di terzi, sia di abitazione civile che rurale è di metri 30.
5. La distanza minima da osservare da fossi, bealere e canali, fatti salvi i fossi e i canali privati, deve essere di almeno 3 metri dagli argini, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 3.
6. La distanza dal confine stradale non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 metri, fermo restante le disposizioni di cui all'art. 3. Per la distanza dal confine delle strade comunali e provinciali si osservano i dettami del Codice della strada.
7. La regolamentazione di cui sopra non avrà efficacia per le zone residenziali, per le piste ciclabili e per le aree verdi indicate come tali nel P.R.G., per le quali vigono le norme previste dal Codice Civile.
8. Lungo i confini del Comune di Murello con altri Comuni nei quali vigono distanze per le piantagioni, minori di quelle fissate nel presente regolamento si potranno osservare le distanze fissate dal Comune confinante.
9. Le disposizioni di cui sopra possono essere superate dall'accordo tra i confinanti.
10. I piantamenti esistenti alla data di approvazione ed esecuzione del presente Regolamento che si trovano ad una distanza minore di quella di cui al presente Regolamento dovranno essere abbattuti quando la circonferenza delle piante misurata all'altezza di metri 1,30 dal suolo, avrà raggiunto la misura di cm. 140. L'eventuale successivo reimpianto sarà normato dalle disposizioni del presente regolamento.
11. Con il presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolanti la materia contrastanti con le norme fissate negli articoli precedenti. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.
12. Il presente Regolamento entra in vigore, dopo la sua approvazione dalla superiore autorità e la sua pubblicazione, ai sensi di legge, all'Albo Pretorio del Comune, il giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione.